

# ASSICURAZIONE

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SI CURI IN VIAGGIO SEMPRE OVUNQUE SUBITO CON



IN COLLABORAZIONE CON



RIPORTIAMO UN ESTRATTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE NELLE POLIZZE SOTTOSCRITTE (INCLUSA E INTEGRATIVA) CON AMI ASSISTANCE AGENZIA GENERALE DELLA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA. LE POLIZZE SONO DEPOSITATE PRESSO SUN & SEA E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO CONTENUTE IN DETTAGLIO NEL DOCUMENTO INFORMATIVO CHE RACCOMANDIAMO DI ACQUISIRE NELLA SUA INTEGRALITÀ DAL SITO WWW.MYSUNSEA.NET.

## POLIZZA INCLUSA NELLA QUOTA DI GESTIONE PRATICA

### INFORTUNI E MALATTIA

#### Prima della partenza

#### 1.- INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia che comportino un ricovero ospedaliero non prevedibile e avvenuto/manifestatosi successivamente alla prenotazione del viaggio, l'Assicurato sia in condizioni tali da impedirgli la partecipazione al viaggio, la Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell'infortunio o malattia, fino ad un massimale di Euro 200,00 in caso di infortunio e di Euro 300,00 in caso di malattia. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad Euro 80,00.

#### 2.- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento a fare immediata denuncia telefonica a Filo diretto Assicurazioni, al numero verde 800335747 attivo 24 ore su 24 oppure al numero 039/65546644 comunicando gli estremi del sinistro. L'Assicurato deve consentire alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

#### Durante il viaggio

#### 1.- RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO E MALATTIA

Nel limite dei massimali per Assicurato di Euro 1.000,00 in Italia e di Euro 10.000,00 all'estero verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, conseguenti ad infortunio o malattia verificatosi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di Euro 200,00, ricoveri ospedalieri entro il limite di Euro 500,00 per rette di degenza, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico, spese di primo trasporto del paziente alla struttura più vicina. In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a Euro 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

#### 2.- FRANCHIGIA E SCOPERTO

Per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento. Per i sinistri con importo superiore ad Euro 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l'Assicurato sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell'importo da rimborsare con un minimo di Euro 40,00 per evento. Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l'Assicurato non fosse in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.

#### 3.- ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. Non saranno rimborsate le spese sostenute dall'assicurato dopo la data di termine del viaggio. L'assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Non saranno rimborsate le spese sostenute dall'assicurato dopo la data di termine del viaggio.

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO

#### 1.- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l'Assicurato ed un compagno di viaggio purché assicurato, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da:

- decesso, ricovero ospedaliero o ingessatura dell'Assicurato o del Compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate. Sono comprese le malattie preesistenti le cui ricattizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data della prenotazione del viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di prenotazione del viaggio;
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità.
- guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto che impedisca all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- convocazione della Pubblica Autorità dell'Assicurato;
- furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.
- impossibilità di usufruire da parte dell'Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea.
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico, del matrimonio;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell'Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cani e gatti) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall'animale regolarmente registrato.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti la definizione compagno di viaggio può riferirsi:

- 1) ad una sola persona per i pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera.
- 2) a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa per i pacchetti comprensivi di locazione appartamento/Residence.

#### 2.- MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio (escluse le quote di iscrizione e/o assicurazioni) con il massimo di Euro 3.500,00 per persona e con uno scoperto del 20% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero di almeno una notte dell'Assicurato o del compagno di viaggio.

In caso di annullamento da infortunio o malattia dell'Assicurato verrà applicata una franchigia come da tabella seguente:

Giorni tra evento e data partenza	Franchigia
Giorni	Euro
da 0 a 10	80,00
da 10 a 30	70,00
oltre 30	60,00

#### 3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 039/65546644 attivo 24 ore su 24. L'Assicurato è altresì obbligato ad informare immediatamente l'Agenzia di Viaggio presso la quale è stato prenotato il viaggio.

L'Assicurato deve consentire alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. Qualora l'Assicurato non consenta all'Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 30%.

L'inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario della Impresa verifichi che le condizioni dell'Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte

dell'assicurato dei documenti necessari alla Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

**IMPORTANTE:** L'indennizzo spettante all'Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l'evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l'impossibilità ad intraprendere il viaggio. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell'Assicurato.

#### RIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA

#### 1.- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa rimborserà all'Assicurato il 75% della quota di partecipazione, qualora l'assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di andata superiore alle 8 ore rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato dal Tour Operator all'Assicurato presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è valida per ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero. Sono inoltre esclusi i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti. Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Impresa gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.

La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione. Inoltre la garanzia non è operante se l'Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l'eventuale garanzia ritardo del Volo.

#### ASSISTENZA ALLA PERSONA

#### 1.- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.

#### 2.- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA

Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.

#### 3.- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO

Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica") emerge la necessità che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.

#### 4.- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO

Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.

A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: aereo sanitario - aereo di linea - vagoni letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.

Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

#### 5.- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO

In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

#### 6.- TRASPORTO DELLA SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.

#### 7.- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 3 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di Euro 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

#### 8.- ASSISTENZA AI MINORI

Qualora a seguito di ricovero ospedaliero l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato ed eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

#### 9.- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE

Qualora lo stato di salute dell'Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe). La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

#### 10.- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico la Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di Euro 100,00 al giorno.

#### 11.- INVIO URGENTE DI MEDICINALI

La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito o di malattia, all'invio a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.

#### 12.- INTERPRETE A DISPOSIZIONE

La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Impresa se ne assumerà il costo fino a Euro 1.000,00.

#### 13.- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di Euro 8.000,00 a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, alla Impresa dopo il rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.

#### 14.- RIENTRO ANTICIPATO

La Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

**15.- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE**

La Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di Euro 100,00.

**16.- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI**

Qualora l'Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'invio di tali messaggi.

**17.- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO**

In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di Euro 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.

**18.- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO**

La Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di Euro 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spazio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.

**19.- ASSICURATI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Gli Assicurati residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per rientrare in Italia.

**20.- ESCLUSIONI**

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

**IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA ALL'ESTERO "TRAVEL CARE"****1.- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'Assicurato, in viaggio all'estero che incorra in infortunio o malattia, ha la possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali. La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care. Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo convenzionati con la Centrale Operativa dell'Impresa permettendo all'Assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line.

**BAGAGLIO****1.- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Impresa garantisce entro il massimale di Euro 1.000,00:

- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché per mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore a cui era stato consegnato.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di Euro 300,00 a persona, il rimborso delle spese per ricambio/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di Euro 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

**2.- LIMITAZIONI**

Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di Euro 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocinematografiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche. I corredi fotocinematografici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono considerati quali unico oggetto.

**3.- ESCLUSIONI**

Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
- b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
- c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- d) furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
- e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
- f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
- g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
- h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo.

**4.- CRITERI DI RISARCIMENTO**

Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso. Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.

Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno. Verrà comunque applicata una franchigia di Euro 40,00 che rimane a carico dell'Assicurato tranne nei casi di indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo.

**5.- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare l'originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale (LOST & FOUND) facendosi rilasciare il PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L'assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre alla Impresa l'originale della lettera di risposta del vettore stesso. La Impresa provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

**TUTELA GIUDIZIARIA****1.- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato di Euro 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate:

- a. le spese per l'intervento di un legale
- b. le spese peritali
- c. le spese di giudizio nel processo penale
- d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o soggiorno o più precisamente per:
  - danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
  - formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua costituzione di Parte Civile;
  - controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti dell'Assicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
  - difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o attribuiti.

**RIPETIZIONE VIAGGIO****1.- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato dei familiari che viaggiano con lui o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:

- a) Utilizzo delle prestazioni "Trasporto Sanitario Organizzato", "Trasporto della salma" e "Rientro Anticipato" che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
  - b) Ricovero Ospedaliero dell'Assicurato che causi l'interruzione del viaggio;
- L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro-rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.

I rientri non autorizzati dalla Centrale Operativa sono esclusi dalla garanzia.

**RITARDO DEL VOLO O PARTENZA NAVE****1.- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Impresa indennizzerà l'Assicurato nel limite del massimale di Euro 100,00 nel caso il volo di partenza e/o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore in oltre in caso di ritardata partenza della nave superiore alle 8 ore la Impresa rimborserà fino a Euro 80,00 per persona il costo dell'eventuale pernottamento superiore in hotel resosi necessario presso la località di imbarco.

Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all'effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato dal Tour Operator all'Assicurato presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è valida per ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero. Sono inoltre esclusi

i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti. Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Impresa gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.

La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

Inoltre la garanzia non è operante se l'Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l'eventuale garanzia rimborso del viaggio a seguito di ritardata partenza.

**ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI DELL'ASSICURATO CHE RIMANGONO A CASA**

Per i familiari dell'Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell'Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.

- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- RIMBORSO SPESE MEDICHE FINO AD Euro 1.000,00
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

**ASSISTENZA AUTO**

Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell'Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa.

- SOCCORSO STRADALE E TRAINO
- RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO
- RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI
- PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO
- INVIO PEZZI DI RICAMBIO
- PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
- SPESE DI ALBERGO
- AUTISTA

**ASSISTENZA TECNICA ALLA CASA**

Le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell'Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.

- INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
- INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
- INVIO DI UN FABBRO/SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
- VIGILANZA APPARTAMENTO E CUSTODIA DEI BENI

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****1.- VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE**

La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio da parte dell'Assicurato e termina il giorno della partenza al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione delle garanzie previste che seguono la specifica normativa indicata e delle garanzie di Assistenza domiciliare, che terminano dopo 365 giorni dalla data di inizio del viaggio.

**2.- ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE**

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza ad eccezione della prestazione trasporto della salma. Sono invece comprese le riattivazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espanto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite-surfing, hydrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l'esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite-surfing;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l'egida di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d'acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida delle federazioni;
- le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- svolgimento di attività che implicino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.

**3.- SEGRETO PROFESSIONALE**

Al momento della denuncia del sinistro, con particolare riferimento al trattamento dei dati anche sensibili e/o relativi a terzi, l'Assicurato dovrà prestare il consenso di questi ivi inclusa la specifica autorizzazione nei confronti dei medici liberandoli a tal fine gli stessi dal segreto professionale.

**4.- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**POLIZZA INTEGRATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA**

A Maggior Tutela vi raccomandiamo all'atto della prenotazione del viaggio di aderire alla polizza Integrativa annullamento Viaggio che estende la copertura compresa nella quota di gestione pratica anche ai casi di malattia senza ricovero ospedaliero.

Il premio lordo per persona è calcolato in base allo schema seguente:

Prezzo del viaggio per persona	Premio lordo per persona
Fino ad Euro 700,00	Euro 13,00
Da Euro 700,01 ad Euro 1.200,00	Euro 23,00
Da Euro 1.200,01 ad Euro 1.800,00	Euro 35,00
Da Euro 1.801,00 ad Euro 2.500,00	Euro 49,00
Da Euro 2.500,01 ad Euro 3.500,00	Euro 70,00

**ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Le condizioni integrali di assicurazione sono consultabili nel sito WWW.MYSUNSEA.IT).****1.- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Ad integrazione di quanto previsto dalla polizza compresa nella quota di gestione pratica la Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l'Assicurato ed un compagno di viaggio purché assicurato, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da:

- **malattia o infortunio senza ricovero ospedaliero** dell'Assicurato o del Compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate. L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il limite di Euro 3.500,00 per persona (escluse le quote di iscrizione e/o assicurazioni) e con applicazione di uno scoperto pari al 20%.

Qualora l'Assicurato non consenta all'Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 30%.

**2.- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell'evento (intendendo per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), a **fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800335747** oppure al numero 039/65546644 attivo 24 ore su 24. L'Assicurato è altresì obbligato ad informare immediatamente l'Agenzia di Viaggio presso la quale è stato prenotato il viaggio.

**PRECISAZIONE**

Tutte le prestazioni assicurative sono state qui riportate in sintesi solo per consentire ai Sig.ri Viaggiatori di usufruire delle garanzie. In ogni caso faranno fede gli originali dei contratti/polizze depositati presso gli uffici della contraente. Si raccomanda ai Sig.ri Viaggiatori di acquisire dal sito [www.mysunsea.net](http://www.mysunsea.net) il testo integrale delle condizioni di polizza.